CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SINDACO

Registro Generale n. 219/2026

ORDINANZA SINDACALE
n. 44 del 25/11/2026

Oggetto:	**Ordinanza contingibile e urgente per il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica pubblica per il consumo umano e per gli usi alimentari e igienico-sanitari su tutto il territorio comunale e apertura COC (Centro Operativo Comunale)**

In data 25/11/2026, il Sindaco RAPONE FELICE

IL SINDACO

VISTA la nota dell'ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione – UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, prot. n. 0059243 del 25/11/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19583 del 25.11.2026, con la quale è stata comunicata la non conformità ai parametri microbiologici previsti dal D.Lgs. n. 18/2023 dell'acqua destinata al consumo umano nella zona di Piazza Roma/Via Fabio Filzi;

PRESO ATTO che, con la medesima nota, l'Autorità sanitaria ha evidenziato la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica, richiedendo l'adozione di appositi provvedimenti cautelativi volti a limitare l'utilizzo dell'acqua fino al ripristino delle condizioni di salubrità previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, nelle more degli accertamenti finalizzati a individuare le cause e l'effettiva estensione della contaminazione, si rende necessario adottare ogni opportuna misura a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

RITENUTO necessario e urgente, in via cautelativa e precauzionale, estendere il divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano all'intero territorio del Comune di Subiaco, non potendosi allo stato escludere, sulla base delle verifiche tecniche e sanitarie acquisite, il coinvolgimento delle ulteriori porzioni della rete idrica comunale;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza per l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO ALTRESÌ necessario procedere all'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, al fine di garantire il coordinamento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza idrica, assicurare l'assistenza alla popolazione e supportare le operazioni di approvvigionamento e distribuzione alternativa di acqua potabile sull'intero territorio comunale;

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e ss.mm.ii., recante il «Codice della Protezione Civile», con particolare riferimento agli artt. 6 e 12;

- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a successivo provvedimento di revoca o modifica della presente ordinanza, su tutto il territorio del Comune di Subiaco, nessuna località esclusa, il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica pubblica per il consumo umano, per gli usi alimentari e per gli usi igienico-sanitari, fatta eccezione per gli utilizzi espressamente consentiti dal presente provvedimento.
In particolare, è fatto divieto di utilizzare l'acqua per:

- il consumo umano diretto;
- la preparazione e la cottura di alimenti e bevande;
- il lavaggio di frutta, verdura e altri prodotti alimentari;
- il lavaggio di stoviglie, utensili e attrezzature destinati al contatto con alimenti;
- ogni altro utilizzo diverso da quelli espressamente consentiti dalla presente ordinanza.

L'utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica pubblica è consentito esclusivamente per:

- lo scarico dei servizi igienici;
- la pulizia delle superfici e dei pavimenti non destinati al contatto con alimenti.

Per bere dovrà essere utilizzata esclusivamente acqua confezionata o quelle messa a disposizione da ACEA con le autobotti, mentre per gli altri usi vietati dovrà essere utilizzata acqua proveniente da sistemi alternativi di approvvigionamento di comprovata potabilità.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutte le utenze pubbliche e private servite dalla rete idrica pubblica presenti sull'intero territorio comunale, comprese le abitazioni, le attività commerciali, produttive e ricettive, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli istituti scolastici, gli uffici pubblici, le strutture sanitarie e socio-assistenziali e le fontane pubbliche.
Gli esercizi pubblici alimentari e tutte le attività operanti nel settore alimentare dovranno dotarsi di sistemi alternativi di approvvigionamento di acqua potabile, tali da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, sospendendo, in mancanza, le attività che non possano essere svolte in condizioni di sicurezza.

ORDINA ALTRESÌ

All'Ente gestore del servizio idrico integrato, ACEA ATO 2 S.p.A.:

- di adottare, con la massima urgenza, tutti gli interventi necessari all'individuazione e alla rimozione delle cause che hanno determinato la perdita dei requisiti di potabilità

dell'acqua;

- di effettuare le necessarie verifiche tecniche e analitiche volte ad accertare l'effettiva estensione della contaminazione sul territorio comunale;
- di provvedere alla chiusura delle fontanelle pubbliche interessate dal presente provvedimento;
- di garantire adeguati sistemi alternativi di approvvigionamento di acqua potabile in favore della popolazione, comunicandone tempestivamente le modalità al Comune di Subiaco;
- di effettuare tutti i campionamenti e i controlli necessari a verificare il ripristino delle condizioni di salubrità e potabilità dell'acqua;
- di comunicare tempestivamente al Comune di Subiaco e all'ASL Roma 5 le cause della contaminazione, gli interventi effettuati e gli esiti dei controlli analitici eseguiti.

ORDINA ALTRESÌ

L'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile del Comune di Subiaco che può essere contattato al numero 0774/523735, con l'attivazione delle funzioni di supporto ritenute necessarie, secondo quanto previsto dal vigente Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Centro Operativo Comunale avrà il compito di:

- coordinare le attività e gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza idrica;
- garantire il costante raccordo operativo con ACEA ATO 2 S.p.A., l'ASL Roma 5 e il Settore Tecnico del Comune di Subiaco;
- supportare l'individuazione e l'organizzazione dei punti di distribuzione alternativa di acqua potabile, anche mediante l'impiego di autobotti messe a disposizione dall'Ente gestore del servizio idrico;
- assicurare l'assistenza alla popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità, ai soggetti fragili e a coloro che si trovino in condizioni di difficoltà;
- coordinare l'impiego delle strutture comunali, del personale e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile;
- garantire una tempestiva e costante informazione alla cittadinanza in merito all'evoluzione dell'emergenza e alle misure adottate;
- monitorare l'evoluzione della situazione e le eventuali ulteriori criticità connesse all'emergenza idrica.

  Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al cessare delle esigenze operative connesse all'emergenza e sarà disattivato con successivo provvedimento del Sindaco.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia efficacia immediata e rimanga in vigore fino all'adozione di apposito provvedimento sindacale di revoca, anche parziale, o modifica, sulla base delle risultanze degli accertamenti e delle determinazioni dell'Autorità sanitaria competente;
- che il presente provvedimento sia tempestivamente riesaminato alla luce delle verifiche tecniche e sanitarie effettuate, anche ai fini della riduzione del relativo ambito territoriale di applicazione;
- che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, sui canali social istituzionali e attraverso ogni ulteriore mezzo di comunicazione idoneo a garantire la tempestiva informazione della cittadinanza;
- che il Comando di Polizia Locale e gli altri organi competenti provvedano alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, salvo che il fatto costituisca reato.

DISPONE ALTRESÌ

La trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
- all'ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione – UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- ad ACEA ATO 2 S.p.A.;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Subiaco;
- alla Stazione dei Carabinieri di Subiaco;
- al Responsabile del Settore Tecnico comunale;
- alla Protezione Civile comunale – Centro Radio Soccorso Sublacense;
- ai Dirigenti degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
- ai Responsabili delle strutture sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio comunale.
- Videnda S.p.A.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento.

Subiaco, lì 25/11/2026

Il Sindaco
RAPONE FELICE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.